

SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIA DI FERMO

Prot. 19188 del 10/06/2024

PROVINCIA DI FERMO

Settore III – Sostenibilità – Infrastrutture –
Innovazione – Pianificazione Ecologica

PEC: provincia.fm.ambiente@emarche.it

Oggetto: Impresa MANDOLESI GIUSEPPE & PIERINO SRL – Istanza finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 per il progetto denominato "Impianto recupero inerti non pericolosi" ubicato in Via Malintoppi 2 - Fermo. Contributo Istruttorio.

Vista la nota della Provincia di Fermo – Settore III – Ambiente – Pianificazione – Trasporti – CED – Polizia Provinciale con Prot. 10704|P_FM|RP_FM|ZAMB|P|9.10.6/2010/ZPA/13 del 15/06/2023; assunto al Prot. ARPAM n. 20765 del 16/06/2023, relativa alla trasmissione della documentazione progettuale per la verifica della completezza documentale;

Vista la nota della Provincia di Fermo – Settore III – Ambiente – Pianificazione – Trasporti – CED – Polizia Provinciale con Prot. 12929|P_FM|RP_FM|ZAMB|P|9.10.6/2010/ZPA/13 del 17/07/2023; assunto al Prot. ARPAM n. 24709 del 17/07/2023, relativa alla richiesta di integrazione documentale;

Vista la nota della Provincia di Fermo – Settore III – Ambiente – Pianificazione – Trasporti – CED – Polizia Provinciale con Prot. 14709|P_FM|RP_FM|ZAMB|P|9.10.6/2010/ZPA/13 del 23/08/2023; assunto al Prot. ARPAM n. 28641 del 23/08/2023, relativa alla pubblicazione dell'avviso e richiesta di osservazioni/integrazioni agli enti.

Vista la nota della Provincia di Fermo – Settore III – Ambiente – Pianificazione – Trasporti – CED – Polizia Provinciale con Prot. 18379|23/10/2023|P_FM|RP_FM|ZPA|P|9.10.6/2010/ZPA/13 del 23/10/2023; assunto al Prot. ARPAM n. 35853 del 23/10/2023, relativa alla trasmissione delle richieste di integrazioni.

Vista la nota della Provincia di Fermo – Settore III – Ambiente – Pianificazione – Trasporti – CED – Polizia Provinciale con Prot. 20582|28/11/2023|P_FM|RP_FM|ZAMB|P|9.10.6/2010/ZPA/13 del 28/11/2023; assunto al Prot. ARPAM n. 40300 del 29/11/2023, relativa alla richiesta di proroga dell'impresa per la presentazione delle integrazioni richieste.

Vista la nota della Provincia di Fermo – Settore III – Ambiente – Pianificazione – Trasporti – CED – Polizia Provinciale con Prot. 8237|14/05/2024|P_FM|RP_FM|ZPA|P|9.10.6/2010/ZPA/13 del 14/05/2024; assunto al Prot. ARPAM n. 15674 del 14/05/2024, relativa alla Convocazione della Conferenza dei Servizi del 04/06/2024, e successiva nota di posticipazione al 06/06/2024.

Valutata la documentazione progettuale aggiornata in conseguenza delle richieste di integrazioni, si esprimono le seguenti osservazioni.

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Autorizzazione alla gestione dei rifiuti – Ex. Art. 208 del D.Lgs. 152/2006

1. DATI DI PROGETTO

L'impresa "Mandolesi Giuseppe e Pierino S.r.l., per lo stabilimento sito in "Via Malintoppi, 2 – Fermo" è in possesso dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 216, c. 3, del D. Lgs. 152/2006, con il numero FM/021 del "Registro provinciale di Fermo per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti".

Il layout attuale prevede due linee di gestione dei rifiuti:

1. Linea 1, che prevede il trattamento dei rifiuti di cui al p.to 7.1 del D.M. 05/02/1998, con una combinazione delle operazioni R13-R5 (p.to 7.1.3-a), per una quantità massima stoccabile di 1.400 ton e una potenzialità di trattamento di 2.500 ton/anno.
2. Linea 2, che prevede il trattamento dei rifiuti di cui al p.to 7.1 del D.M. 05/02/1998, con l'operazione R13, per una quantità massima stoccabile di 2.560 ton e una potenzialità di trattamento di 2.560 ton/anno.

Con la presente modifica, il gestore intende modificare il quadro dei codici EER in ingresso, ed i rispettivi quantitativi, secondo il layout proposto nell'elaborato "5_Progetto definitivo e piano gestione Mandolesi Cipriani" al p.to 1.8.

Inoltre, intende adeguarsi alle disposizioni relative alla "cessazione della qualifica di rifiuti dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri inerti di origine minerale" come previsto dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 152 del 27/09/2022.

Si riporta in seguito la tabella relativa ai rifiuti in ingresso allo stabilimento, di cui all'elaborato "5_Progetto definitivo e piano gestione Mandolesi Cipriani" al p.to 1.8.

SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIA DI FERMO

Codice EER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI DI RECUPERO	QUANTITA' MASSIMA STOCCABILE	POTENZIALITA' MAX DI GIORNALIERA TRATTAMENTO	POTENZIALITA' GIORNALIERA MEDIA	CAPACITA' MAX DI TRATTAMENTO ANNUO
Allegato D. D. Lgs. 152/06 e s.m.i.	Allegato C D. Lgs 152/06 s.m.i	Mg	Mg	Mg	Mg	Mg
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10.	R13	1.000	Np	Np	Np
170101	Cemento	R13	2.500			
170102	Mattoni	R13	2.500			
170103	Mattonelle e ceramiche	R13	1.000			
170107	miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	R13	5.000			
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R13	30.000			
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	R13	5.000			
010413	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R13	1.000			
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R13	1.000			
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	R13	48			
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10.	R5	NP	880	440	193.600
170101	Cemento		Np			

SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIA DI FERMO

170102	<i>Mattoni</i>		Np			
170103	<i>Mattonelle e ceramiche</i>		Np			
170107	<i>miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06</i>		Np			
170904	<i>rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03</i>		Np			
170504	<i>terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03</i>		Np			
010413	<i>Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</i>		Np			
010408	<i>scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</i>		Np			
170802	<i>Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01</i>		Np			

2. Requisiti previsti dal DECRETO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 152 del 27/09/2022

Ai sensi dell'art. 5, c.2, del Decreto: *“Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 e' attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. La dichiarazione sostitutiva e' redatta utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 ed e' inviata con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all'autorità competente e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente.”*

Ai sensi dell'art. 5, c.3, del Decreto: *“Il produttore di aggregato recuperato conserva, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia della dichiarazione di cui al comma 2, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono.”*

Ai sensi dell'art. 5, c.4, del Decreto: *“Ai fini della prova della sussistenza dei criteri di cui all'articolo 3, il produttore di aggregato recuperato conserva per cinque anni, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di aggregato recuperato prelevato, alla fine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato, in conformità alla norma UNI 10802. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e idonee a consentire la ripetizione delle analisi.”*

Ai sensi dell'art. 6, c. 1, del Decreto: *“Il produttore di aggregato recuperato applica un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un'organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al presente regolamento. Il manuale della qualità deve essere comprensivo di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità ai criteri di cui all'Allegato 1, del piano di campionamento e dell'automonitoraggio.”*

Ai sensi dell'art. 6, c. 2, del Decreto: *“Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.”*

Il gestore, nell'elaborato *“65_IntegrazioniVia_042024”*, ha descritto le modalità di applicazione della fase di controllo in sede di accettazione del carico di rifiuti, rispondenti ai requisiti previsti dall' *“Allegato I – p.to b) Verifiche sui rifiuti in ingresso”*.

Il gestore, nell'elaborato *“65_IntegrazioniVia_042024”*, ha descritto le modalità di applicazione della fase di controllo in sede di accettazione del carico di rifiuti, rispondenti ai requisiti previsti dall' *“Allegato I – p.to c) Processo di lavorazione minimo e deposito del produttore”*.

Il gestore, nell'elaborato *“65_IntegrazioniVia_042024”*, ha descritto le modalità di applicazione della fase di controllo in sede di accettazione del carico di rifiuti, rispondenti ai requisiti previsti dall' *“Allegato I – p.to d) Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato”*.

3. RIFIUTI IN INGRESSO PER LA PRODUZIONE DEL MATERIALE E.O.W.

Il gestore propone, per la produzione di E.o.W., i seguenti codici EER:

Codice EER	Definizione	Riferimento D.M.
170101	Cemento.	Tab. 1 – p.to A – All. 1
170102	Mattoni.	Tab. 1 – p.to A – All. 1
170103	Mattonelle e ceramiche.	Tab. 1 – p.to A – All. 1
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106.	Tab. 1 – p.to A – All. 1
170504	Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503.	Tab. 1 – p.to A – All. 1
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903.	Tab. 1 – p.to A – All. 1
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407.	Tab. 1 – p.to B – All. 1
010413	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407.	Tab. 1 – p.to B – All. 1
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309.	Tab. 1 – p.to B – All. 1

I rifiuti proposti dal Gestore sono conformi a quanto previsto dall' "Allegato I – p.to A - Tabella 1 - Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato" del Decreto.

4. CARATTERISTICHE DEGLI E.O.W. PRODOTTI

Il gestore, nell'elaborato "65_IntegrazioniVia_042024", ha descritto le modalità di applicazione della fase di controllo in sede di accettazione del carico di rifiuti, rispondenti ai requisiti previsti dall' "Allegato I – p.to e) Norme tecniche di riferimento per la certificazione CE dell'aggregato recuperato".

5. PRESCRIZIONI DETERMINA DELLA PROVINCIA DI FERMO n. RG/254-RS/33 DEL 04/04/2019

Relativamente alle prescrizioni contenute nel dispositivo autorizzativo in possesso dell'impresa, si propone modifica delle seguenti prescrizioni:

- "Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime"; si propone di modificare il testo come segue: "**Nell'impianto, le aree di stoccaggio dei rifiuti, quelle usate per lo stoccaggio delle materie prime e quelle utilizzate per il materiale prodotto dalle operazioni di recupero devono essere univocamente identificate mediante apposita cartellonistica.**"
- "Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva" e "La superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita"; si propone di modificare il testo come segue:
"Il settore di conferimento, previsto dal gestore all'interno delle aree di deposito dei rifiuti, dovrà essere dotato:

SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIA DI FERMO

- **Pavimentazione impermeabile;**
- **Sistemi di raccolta dei reflui e degli eventuali sversamenti;**
- **Superficie dedicata al conferimento di dimensioni che permettano un agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature.**

Inoltre, le aree dovranno essere mantenute sgombre quando non sono in atto operazioni di conferimento.

- *“I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;”* si propone di modificare il testo come segue:

“I rifiuti da sottoporre a operazioni di recupero devono essere stoccati secondo il layout impiantistico dell’elaborato “19 Tavola 4 di 6”. I rifiuti provenienti dalle operazioni di recupero devono essere depositati nelle aree previste nel medesimo elaborato planimetrico, nello specifico:

- **Cassone Scarrabile n. 1 – Codice EER 17 08 02;**
- **Cassone Scarrabile n. 2 – Codice EER 19 12 12;**
- **Cassone Scarrabile n. 3 – Codice EER 19 12 02;**
- **Contentore lettera a – Codice EER 13 02 05, con capacità 300 L;**
- **Contentore lettera b – Codice EER 16 01 07, con capacità 200 L;**
- **Contentore n. I – Codice EER 19 12 03;**
- **Contentore n. II – Codice EER 19 12 04;**
- **Contentore n. III – Codice EER 19 12 05;**
- **Contentore n. IV – Codice EER 19 12 07.**

I cassoni/contentori dei rifiuti prodotti dovranno essere dotati di apposita etichettatura, indicante il codice EER e l’identificazione univoca del contenitore. Copia dell’elaborato planimetrico dovrà essere detenuta presso la sede operativa dell’impianto a disposizione delle Autorità e degli Organi di Controllo”

- *“Lo stoccaggio in cumuli dei rifiuti può dar luogo alla formazione di polveri e quindi deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili”.*

L’impresa ha dichiarato, negli elaborati progettuali, di non voler effettuare la copertura dei cumuli dotandosi di un impianto di nebulizzazione, al fine di contenere le emissioni di polveri. Tuttavia, come richiesto nelle integrazioni proposte da codesto Servizio, il Gestore ha previsto la copertura del materiale di granulometria fine, nello specifico dei materiali “sabbia riciclata – 0/4 mm” e “stabilizzato – 0/32 mm”. Si propone quindi di modificare l’attuale testo prescrittivo come segue:

“I cumuli di materiali identificati come “sabbia riciclata – 0/4 mm” e “stabilizzato – 0/32 mm dovranno essere dotati di apposita copertura, al fine di evitare interferenze dovute all’azione degli agenti atmosferici.”

6. PROPOSTE DI PRESCRIZIONI GESTIONALI PER L'OPERAZIONE DI RECUPERO R5 PER LA PRODUZIONE DI E.O.W.

1. Nel caso in cui vengano riscontrate non conformità, sia in fase di accettazione dei rifiuti, sia in fase di verifica dei requisiti di conformità in uscita dal processo, il materiale non conforme detenuto presso lo stabilimento dovrà essere opportunamente confinato e dovrà essere opportunamente segnalato mediante cartellonistica.
2. Nell'elaborato "65_IntegrazioniVia_042024" il Gestore ha previsto l'installazione di un "...omiss... anemometro della ditta Digitron Italia di cui si allega la scheda tecnica." Il Gestore dovrà garantire il mantenimento in efficienza e il suo funzionamento durante lo svolgimento delle attività lavorative.

7. PROPOSTE DI PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO

1. Il gestore, nell'elaborato "65_IntegrazioniVia_042024", riprendendo quanto descritto nel progetto definitivo, ha descritto le modalità di applicazione della fase di controllo in sede di accettazione del carico di rifiuti, rispondenti ai requisiti previsti dall' "Allegato I – p.to b) Verifiche sui rifiuti in ingresso"; "Allegato I – p.to c) Processo di lavorazione minimo e deposito del produttore"; "Allegato I – p.to d) Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato"; "Allegato I – p.to e) Norme tecniche di riferimento per la certificazione CE dell'aggregato recuperato". Risulta tuttavia necessario estrapolare i contenuti relativi agli adempimenti dei punti previsti dall'Allegato in una procedura, che dovrà essere detenuta dal gestore presso lo stabilimento a disposizione delle Autorità e degli Organi di Controllo.
2. Nella trasmissione della dichiarazione di conformità, secondo le modalità previste dall'art. 5 c.2 del D.M. 152/2022, il gestore dovrà allegare anche la documentazione relativa ai rifiuti in ingresso che hanno, a seguito delle operazioni di recupero, cessato la propria qualifica come tali. La documentazione deve permettere di tracciare i rifiuti in ingresso alla produzione del singolo lotto di E.o.W. e deve comprendere:
 - a. n. identificativo del F.I.R./estremi del Registro C/S in ingresso impianto;
 - b. codice EER,
 - c. produttore del rifiuto,
 - d. quantitativo del rifiuto.
3. Una volta ottenuta la certificazione prevista per la tipologia di materiale prodotto e trasmessa la dichiarazione di conformità secondo le modalità previste dall'art. 5 c.2 del D.M. 152/2022, la documentazione relativa al singolo lotto di E.o.W. prodotto, detenuta presso lo stabilimento dell'impresa, dovrà essere corredata della documentazione attestante le operazioni di trasporto/cessione dei materiali, al fine di garantire la tracciabilità del materiale in uscita. La documentazione dovrà essere disponibile alle Autorità e agli organi di controllo in formato digitale e/o cartaceo.
4. I Rapporti di Prova relativi ai lotti di materiale recuperato dovranno riportare come valore limite i requisiti di conformità previsti dalle specifiche normative, per l'attribuzione della corretta categoria di appartenenza del materiale prodotto.

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Matrice Acque

DATI DI PROGETTO

- La ditta svolge attività di recupero rifiuti inerti;
- Nella ditta è presente un distributore carburante;
- La ditta è già in possesso di autorizzazione RG/254-RS/33 DEL 04/04/2019;
- Lo scarico delle acque reflue industriali provenienti dai piazzali è di tipo discontinuo;
- La superficie soggetta a dilavamento è pari a circa 11836,32 m²;
- Nello scarico non confluiscono reflui provenienti da altri stabilimenti;
- L'approvvigionamento idrico avviene tramite pozzo id 2080 (utilizzata per operazioni di nebulizzazione);
- La ditta ha acquisito concessione idrica per piccola derivazione di acqua nella misura di 3,30 l/s mediante n.1 pozzo dal subalveo del Fiume Tenna per uso igienico sanitario e assimilati in data 14/01/2021;
- Dall'area oggetto di richiesta si generano n° 2 tipologie di reflui:
 - Acque reflue industriali di prima pioggia proveniente dal dilavamento dei piazzali (incluso distributore carburante)
 - Acque meteoriche di seconda pioggia;
- Le acque meteoriche di seconda pioggia provengono dal pozzetto scolmatore dell'impianto di depurazione e sono raccolte in un laghetto di accumulo (500 mc);
- Le acque di seconda pioggia in uscita dal laghetto di accumulo e le acque di prima pioggia depurate saranno avviate in corpo idrico superficiale Fiume Tenna;
- Le acque meteoriche di prima pioggia, provenienti dai piazzali sono trattate per i primi 5 millimetri in un impianto composto dalle seguenti fasi depurative:
 - Griglie di raccolta
 - Pozzetto scolmatore
 - Vasca di accumulo (volume di accumulo 60 mc)
 - Dissabbiatore
 - Disoleatore con filtro a coalescenza
 - Pozzetto fiscale
- Lo scarico delle acque reflue industriali è caratterizzato dai parametri: SST e Idrocarburi Totali;
- Nello scarico delle acque reflue industriali sono presenti sostanze pericolose di cui all'Art. 108 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

ISTRUTTORIA TECNICA

Sono assoggettate alle norme tecniche di cui all'art. 42 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche approvato con D.A.C.R. 145 del 26/01/2010 le acque meteoriche di dilavamento dove sia presente il rischio significativo di dilavamento di sostanze pericolose di cui all'allegato 5 del D.Lgs. 152/06.

Le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali sono caratterizzate dai parametri quali SST e Idrocarburi totali.

La ditta ha implementato un impianto di trattamento delle acque proveniente dai piazzali adeguato agli inquinanti caratteristici indicati precedentemente.

Il recapito finale è il Fiume Tenna, pertanto, lo scarico deve essere conforme ai limiti di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 per l'**immissione in corpo idrico superficiale** nel pozzetto fiscale, denominato "*pozzetto fiscale acqua prima pioggia*" situato immediatamente dopo dell'impianto di trattamento del refluo e indicato nell'allegato denominato "*20_tavole_5di7*" allegato all'istanza di AUA

Ai sensi dell'art. 108 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il punto di misurazione dello scarico è fissato subito dopo l'uscita dall'impianto di trattamento.

Ai sensi dell'art. 3 comma 5 del D.P.R. 59/2013 "In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all'autorità competente, la quale può procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario".

La ditta nella documentazione "*Progetto DEF*" dichiara la presenza di una cisterna di erogazione carburante;

L'impianto di trattamento dei reflui industriali dovrà essere sottoposto ad operazioni di manutenzione ordinaria al fine di garantire una elevata efficienza depurativa dello stesso.

I rifiuti prodotti dalle operazioni di manutenzione degli impianti di depurazione, straordinaria ed ordinaria, devono essere gestiti in conformità a quanto previsto nella parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Le acque meteoriche di seconda pioggia non sono assoggettate al regime normativo delle acque reflue industriali di cui all'art. 42 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque approvato dalla Regione Marche con D.A.C.R. n° 145 del 26/01/2010

VALUTAZIONE SINTETICA

Sulla base di quanto rilevato sopra, esaminata la relazione tecnica allegata all'istanza della ditta, l'impianto proposto prevede soluzioni impiantistiche, tecnologiche e dimensionali e procedure gestionali adeguate a garantire il rispetto dei valori limite di scarico. Quindi, in adempimento agli obblighi previsti dalla vigente normativa:

1. Lo scarico delle acque reflue industriali proveniente dai piazzali deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/06 per lo scarico in corpo idrico superficiale nel pozzetto denominato "*pozzetto fiscale acqua prima pioggia*" situato immediatamente dopo dell'impianto di trattamento del refluo e indicato nell'allegato denominato "*20_tavole_5di7*" allegato all'istanza ;
2. Lo scarico delle acque reflue industriali provenienti dai piazzali, per le sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.Lgs. 152/06, deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. 152/06 per lo scarico in corpo idrico superficiale nel pozzetto denominato "*pozzetto fiscale acqua prima pioggia*" situato immediatamente dopo dell'impianto di trattamento del refluo e indicato nell'allegato denominato "*20_tavole_5di7*" allegato all'istanza ;
3. Ai sensi dell'art. 108 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il punto di misurazione dello scarico è fissato subito dopo l'uscita dall'impianto di trattamento.
4. Deve essere sempre reso accessibile il pozzetto fiscale denominato "*pozzetto fiscale acqua prima pioggia*" situato immediatamente dopo dell'impianto di trattamento del refluo e indicato nell'allegato denominato "*20_tavole_5di7*" allegato all'istanza ;
5. Devono essere effettuati, con cadenza almeno annuale, autocontrolli allo scarico delle acque reflue industriali provenienti dai piazzali (pozzetto fiscale acqua prima pioggia) in relazione ai parametri SST ed Idrocarburi totali.

SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIA DI FERMO

6. Gli esiti degli autocontrolli dovranno essere conservati presso l'azienda, a disposizione degli organi di vigilanza e presentati in sede di rinnovo dell'autorizzazione.
7. Ai sensi dell'art. 3 comma 5 del D.P.R. 59/2013 almeno ogni quattro anni, l'impresa dovrà inviare una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all'autorità competente.
8. Nell'impianto di depurazione delle acque di prima pioggia dovranno confluire solo le acque dei piazzali interessati alle attività dell'azienda a rischio significativo di dilavamento;
9. Le acque delle coperture dovranno essere raccolte e convogliate in una zona dove non ci sia la raccolta delle acque di prima pioggia per evitare il mescolamento;
10. Al fine di poter intercettare lo scarico, in caso di sversamenti accidentali o in presenza di acque di spegnimento incendi, la rete di scarico dei reflui dovrà essere intercettabile prima dello scarico finale nel corpo idrico recettore;
11. Deve essere effettuata la manutenzione ordinaria delle canalizzazioni di raccolta e dell'impianto di depurazione dei reflui, al fine di mantenere sempre la massima efficienza.
12. Devono essere conservati per almeno 5 anni i documenti che attestino la data e il tipo di operazioni effettuate.
13. I rifiuti prodotti dalle operazioni di manutenzione dell'impianto di depurazione, straordinaria ed ordinaria, devono essere gestiti in conformità a quanto previsto nella parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
14. Nulla osta alla possibilità del riutilizzo dell'acqua in uscita dall'impianto di depurazione per le attività che richiedono l'utilizzo di acqua (es. nebulizzazione)
15. Ogni modifica dell'attività o dell'impianto deve essere preventivamente comunicata all'autorità competente conformemente con quanto disposto all'art. 6 comma 1 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

In merito all'oggetto, si formulano le seguenti osservazioni, sulla base della documentazione fornita da parte dell'impresa "MANDOLESI GIUSEPPE & PIERINO srl" e consultata sul Vs. sito Web in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale.

Pressione su matrice aria:

I dati presenti nell'elaborato "RELAZIONE PREVISIONALE D'IMPATTO ATMOSFERICO – rev. 1", al capitolo 9 "Risultati" risultano essere gli stessi indicati al capitolo 9 "Risultati" dell'elaborato "RELAZIONE PREVISIONALE D'IMPATTO ATMOSFERICO – rev. Prima emissione". Dal quadro emissivo, quindi, non emergono valutazioni differenti rispetto a quelle indicate nel contributo emesso con prot. ARPAM n. 34276 del 11/10/2023.

*Gli incrementi previsti per gli inquinanti PM 10, Nox, CO sono comunque da ritenersi **apprezzabili, significativi e rilevanti.***

Pressione sulla matrice acque:

Non si hanno ulteriori osservazioni da formulare rispetto a quanto valutato nel contributo emesso con Prot. ARPAM n. 34276 del 11/10/2023.

Pressione su matrice rifiuti:

I chiarimenti illustrati nella relazione "65_INTEGRAZIONIVIA_042024", alla lettera C) punto 1), sono da ritenersi esaustivi. Dalla valutazione dei dati forniti si reputa che l'impatto derivante dalla matrice rifiuti è certo ma poco significativo. Le misure di gestione che il proponente intende adottare risultano adeguate.

Terre e Rocce da scavo:

Le integrazioni fornite con l'elaborato "66_Proposta piano di caratterizzazione Terre e Rocce da Scavo (DPR 120/17) – Relazione Tecnico-Ambientale", risultano sufficientemente rispondenti alle richieste formulate con ns. nota prot.n.34276 del 11/10/2023. Si precisa tuttavia che ai fini dell'accertamento della non contaminazione delle TRS (art.24 comma 4 lettera a), il proponente dovrà fornire il certificato di destinazione urbanistica del sito. A tale riguardo si evidenzia che non è condivisibile il riferimento ad eventuali valori di fondo naturale. Gli esiti delle attività eseguite in conformità alle previsioni del Piano preliminare di utilizzo in sito delle TRS, presentato dalla ditta ai sensi del comma 3 dell'art. 24 DPR 120/2017, dovranno essere trasmessi all'autorità competente e all'ARPAM prima dell'avvio dei lavori oggetto di autorizzazione.

Distinti saluti.

RIFERIMENTO FASCICOLO: 480.10.20/2023/STFM/85

Allegati:

- Nota ID 1797189 del 03/06/2024 – Contributo Matrice Rumore redatto dalla U.O. Monitoraggio e Valutazione Acque e Agenti Fisici AV Sud.

Il Dirigente
Responsabile del Servizio Territoriale
Dott. Massimo Marcheggiani
Documento informatico firmato digitalmente